



COMUNE DI BRESCIA

Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 27.9.1996 con provvedimento n. 180/29636 P.G. e divenuto esecutivo ai sensi di legge.
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale in data 22.9.1997 n. 205/29424 P.G. (art. 4)
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale in data 19.4.1999 n. 62/10614 P.G. (art. 3)

NORME PER IL FUNZIONAMENTO
DELLA COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITA'

Art. 1 - Commissione per le pari opportunità

1. La commissione per le pari opportunità è istituita dall'art. 21 dello statuto del Comune.
2. La commissione ha sede presso la presidenza del consiglio comunale.

Art. 2 - Compiti

1. La commissione formula al consiglio comunale proposte ed osservazioni su questioni che possono avere attinenza alla condizione femminile e che possono essere sviluppate in politiche di pari opportunità.
2. Opera per rimuovere gli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne, ai fini di contribuire al massimo sviluppo dell'autonomia, dell'identità e della specificità delle donne e per stimolare la crescita di una cultura delle pari opportunità, anche attraverso studi, ricerche, documentazione e confronti.
3. Formula, alla giunta comunale, pareri sugli indirizzi da proporre al consiglio comunale in merito ad azioni particolarmente rivolte alla popolazione femminile:
 - . per promuovere e sostenere la presenza delle donne nelle nomine di competenza comunale e sollecitare la realizzazione di iniziative volte a favorire la partecipazione attiva delle donne alla vita politica, sociale ed economica;
 - . per attuare iniziative dirette a promuovere una condizione familiare di piena corresponsabilità della coppia per consentire alla donna di rendere compatibile l'esperienza di vita familiare con l'impegno pubblico, sociale e professionale;

- . per promuovere e sostenere azioni positive tese a superare ogni forma di disparità e ogni situazione di svantaggio che limitino l'effettivo e pieno esercizio dei diritti della persona in materie quali: diritti civili, scuola, cultura, formazione professionale, lavoro, famiglia, sanità, territorio e tutela ambientale.
4. Trasmette al sindaco ed al consiglio comunale, almeno trenta giorni prima della scadenza dei termini per l'approvazione del bilancio preventivo, una relazione sull'attività svolta ed un documento programmatico per l'anno successivo.
 5. Collabora con la commissione provinciale e con la commissione regionale per la realizzazione di pari opportunità fra uomo e donna.

Art. 3 - Nomina e composizione

1. La commissione è composta:
 - . dalle donne elette nel consiglio comunale;
 - . da dieci donne nominate dalla giunta comunale, scelte tra candidate designate, in numero massimo di tre:
 - . da ciascun gruppo consiliare presente in consiglio comunale;
 - . da ogni ente, organizzazione ed associazione operanti nel territorio comunale.
2. Il presidente del consiglio comunale invita i gruppi consiliari, gli enti, le organizzazioni e le associazioni, di cui al precedente comma, a far pervenire alla giunta comunale le candidature entro trenta giorni dalla data di invio della richiesta.
3. Le proposte di candidatura, segnalate dal capogruppo, per i gruppi consiliari, e dai legali rappresentanti, per gli enti, le organizzazioni e le associazioni, devono essere corredate da curricula, da cui risultino le particolari competenze delle candidate.
4. La commissione, formata con determinazione del Sindaco e dallo stesso insediata, dura in carico fino alla scadenza del consiglio comunale.

5. In caso di decadenza o di dimissioni di una componente, nominata dalla giunta comunale, questa provvede alla sostituzione nell'ambito delle candidature già acquisite.
6. Gli assessori donna del comune e le donne elette nei consigli circoscrizionali sono invitate permanenti ai lavori della commissione.

Art. 4 - Convocazione e sedute

1. La commissione si riunisce di norma con cadenza quindicinale ed è convocata, con avviso scritto, entro 48 dalla data della riunione.
2. La convocazione straordinaria della commissione può essere richiesta da un numero di componenti uguale o superiore ad un terzo ed avviene con le stesse modalità delle sedute ordinarie.
3. La commissione può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
4. Per la validità delle sedute della commissione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti.
Le determinazioni sono assunte a maggioranza delle presenti.
5. Dopo tre assenze consecutive, non giustificate, la componente della commissione, nominata dalla giunta comunale, decade automaticamente.

Art. 5 - Ufficio di presidenza

1. L'ufficio di presidenza è organo di coordinamento e di esecuzione delle determinazioni della commissione. Nella sua prima seduta la commissione elegge al proprio interno l'ufficio di presidenza, costituito da una presidente e da due vicepresidenti.

2. Presidente e vicepresidenti sono elette a scrutinio segreto. Risultano elette le candidate che raccolgono il maggior numero di voti validi.
3. La presidente convoca la commissione formulando l'ordine del giorno, presiede e regola i lavori.
4. Le vice presidenti collaborano con la presidente per le attività di ordinaria amministrazione.
5. La presidente è sostituita, in caso di assenza o di impedimento, dalla vice presidente che ha raccolto il maggior numero di voti e, in caso di parità di voti, dalla più anziana d'età.

Art. 6 - Ufficio di segreteria

1. Per l'espletamento delle funzioni della commissione è costituito, presso la presidenza del consiglio comunale, l'ufficio di segreteria della commissione, coordinato, con titolo di preferenza, da una donna con specifiche competenze in materia di pari opportunità.
2. L'ufficio di cui al precedente comma ha compiti di supporto alla commissione, di gestione amministrativa delle attività dell'ufficio, di informazione e documentazione tecnica in materia di pari opportunità.

Art. 7 - Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni per il funzionamento delle commissioni consiliari.

65-1/ (6)